



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione V Civile - Volontaria Giurisdizione

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17.11.2022;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19, CCII, proposto da:

- **GORENT S.P.A.** (C.F./P.IVA 08605630014), in persona del legale rappresentante p.t. Furio Fabbri, con sede legale in Firenze, Via Fanfani n. 111/A, elettivamente domiciliata in Firenze, Piazza della Indipendenza n. 21, presso e nello studio degli Avv.ti Prof. Francesco D'Angelo ed Eugenia Tognocchi, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente

Premesso che:

- in data 18.09.2022 Gorent S.p.A. (di seguito, solo “Gorent” o “la società”) ha depositato presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Firenze un’istanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (di seguito solo “CCII”);
- al contempo la società ha chiesto *ex art. 25, co. VII, CCII* lo svolgimento unitario della composizione negoziata con la controllante Think Green S.p.A. (di seguito, solo “Think Green” o “la controllante”) e la conseguente designazione, quale esperto, del Dott. Lorenzo Galeotti Flori, già nominato a seguito dell’istanza antecedentemente promossa dalla controllante (29.09.2022);
- Gorent ha altresì chiesto l’adozione di misure protettive ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 CCII;

- in accoglimento della proposta avanzata dall'istante, la Commissione preposta presso la Camera di Commercio ha nominato il dott. Lorenzo Galeotti Flori quale esperto della procedura negoziata;
- a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in data 20.10.2022, la Camera di Commercio ha provveduto, il giorno seguente, alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio, dell'accettazione dell'esperto ex art. 18 CCII e della dichiarazione di applicazione del regime di sospensione ex art. 20 CCII;
- con ricorso depositato il 21.10.2022 e iscritto a ruolo il 24.10.2022 la società in epigrafe ha chiesto all'intestato Tribunale di concedere e/o confermare per 120 giorni le misure protettive richieste, e in particolare:
 - (a) *“disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCI);*
 - (b) *disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di Gorent s.p.a. e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;*
 - (c) *disporre il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;*
 - (d) *disporre il divieto di intimare il pagamento di somme;*
 - (e) *disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di fallimento, inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;*
 - (f) *disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Ciò avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari e a tutte le società di leasing, in relazione ai rispettivi contratti bancari, finanziari e di locazione finanziaria, nonché alle controparti dei contratti funzionali all'esercizio dell'attività di Gorent come indicati in parte narrativa;*
 - (g) *disporre la sospensione delle rate dei contratti di leasing indicati nell'allegato doc. 18;*
 - (h) *disporre il divieto per gli istituti di credito indicati nell'allegato doc. 19 di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti.;*
 - (i) *disporre la sospensione delle rate dei piani di rientro indicati nell'allegato doc. 20;*

- (j) *disporre la sospensione del diritto di ritenzione per le officine indicate nell'allegato doc. 21;*
- (k) *per effetto di tutto quanto sopra, confermare e disporre che, dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile";*
- previa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza tramite PEC (o, ove non disponibile, agli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata la titolarità della singola casella) ai primi dieci creditori della società (per ammontare), ai creditori che hanno promosso azioni nei confronti della società indicati nel par. IX del ricorso, alle controparti contrattuali indicate nel par. VI, sub. (vi) del ricorso, da (vi.i) a (vi.xx), nonché a tutti i soggetti indicati negli allegati docc. 18, 19, 20, 21 del ricorso avverso i quali sono richieste misure cautelari, si sono costituiti i seguenti creditori: l' Avv. Pier Paolo Muià; l'Avv. Sara Brazzini; Volkswagen Financial Services S.p.A.; Scania Finance Italy S.p.A.; AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia; VFS Servizi Finanziari S.p.A.; Cidui S.p.A.; Daimler Truck Financial Services Italia S.p.A.; Cabel Leasing S.p.A.; Centro Gomme Cecchini S.r.l; Officine Meccaniche Rostin S.r.l; Fraer Leasing S.p.A.; Sg Leasing S.p.A.; Volkswagen bank; Banca Sella S.p.A.; Banca Cambiano S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Unicredit leasing S.p.A.; Oplonti Group S.r.l; Eredi di Papi Elio S.r.l; Icrea Banca S.p.A.; Ditta individuale Chirco Carlo Mario; Cesario Service S.r.l; Officine Barbariol S.r.l; Lorenzo Iannaccone; Ecologia Oggi S.p.A.; Ata S.p.A.; Eurocar Italia S.r.l; Green Link S.r.l società benefit;
 - la società ricorrente, alcuni creditori costituiti e l'esperto sono comparsi all'udienza del 17.11.2022 che si è svolta congiuntamente al procedimento V.G. 14399/2022 incardinato da Think Green, vista la compagine societaria, la parziale comunanza dei creditori e l'interconnessione dei piani di risanamento proposti;
 - alla predetta udienza il giudice ha assegnato ai creditori termine fino al 21.11.2022 per memorie autorizzate ed alla società fino al 25.11.2022 per repliche, riservando all'esito la decisione;
 - successivamente all'udienza, si sono costituite le società Toyota Financial Service S.p.A. e T.T. Tecnosistemi S.p.A. SB, entrambe con memoria del 21.11.2022;

OSSERVA

1) La situazione della ricorrente e il piano di risanamento proposto

Gorent fa parte di un gruppo societario facente capo a Think Green S.p.A. che controlla totalmente la società ricorrente per il 45,17% del capitale in via diretta e per il restante 54,84% in via indiretta, tramite Go Green S.r.l, anch'essa appartenente al medesimo gruppo. Di quest'ultimo, Gorent rappresenta l'asset di maggior valore.

Come narrato nel ricorso, la società conterebbe 38 dipendenti (30, invece, al 15.11.2022, secondo il parere depositato dall'esperto) e la sua attività d'impresa si svilupperebbe in due distinti ma connessi rami: il servizio di noleggio *full service* e la vendita/acquisto di mezzi usati per l'igiene urbana (particolarmente innovativi in termini di minor impatto ambientale e riduzione dei costi per il cliente).

Il primo ramo offrirebbe un'ampia scelta nella tipologia dei mezzi per la raccolta indifferenziata e differenziata, il lavaggio cassonetti e lo spazzamento strade, incluse strutture tecniche di assistenza e manutenzione dislocate su tutto il territorio nazionale; il secondo garantirebbe alla clientela interessata l'acquisto, a costi contenuti, di mezzi usati di qualità certificata (provenienti dal noleggio) ed assicurerebbe altresì interventi di manutenzione, ripristino, aggiornamento e valorizzazione dei veicoli.

La crisi di Gorent avrebbe costituito il precipitato della crisi dell'intero gruppo societario, avviatasi con le difficoltà economiche e finanziarie cui è incorsa la capogruppo Think Green.

Altri fattori esogeni, oltre al contesto emergenziale generale, avrebbero poi determinato lo squilibrio gestionale e finanziario in cui versa attualmente Gorent, ossia:

- la variazione, verificatasi nel 2019, dei principi contabili di redazione del bilancio con il passaggio da quelli nazionali (OIC) a quelli internazionali (IFRS), che avrebbe comportato un allungamento dei tempi di ammortamento dei leasing nonché l'inadeguatezza dei costi programmati;
- il mancato perfezionamento dell'operazione di investimento avviata da Think Green con il fondo THCP Capital (d'ora in poi "Fondo").

Con riferimento a tale ultima circostanza, la società ha dedotto che nel 2021 Think Green, anche al fine di promuovere lo sviluppo ed il potenziamento della Gorent, avrebbe avviato trattative esclusive con il Fondo, sfociate nella sottoscrizione, in data 10.2.2022, di accordi vincolanti finalizzati al perfezionamento di un'operazione di investimento che avrebbe consentito l'immissione di ingente liquidità nel gruppo (€ 48.000.000,00). Le parti avrebbero fissato il termine

per il *closing* dell'operazione alla data del 31.3.2022. Cionondimeno, a seguito della notifica al Presidente di Gorent, sig. Furio Fabbri, ed alla società medesima di un avviso di garanzia relativo ai reati di cui agli artt. 319 e 353 c.p. e di cui all'illecito amministrativo *ex art. 25 d.lgs. n. 231/2001*, il termine per il *closing* sarebbe stato differito al 30.4.2022; successivamente il Fondo, stante il venir meno del rapporto di fiducia, avrebbe rifiutato di dare esecuzione all'accordo di investimento.

Tali circostanze avrebbero contribuito all'aggravamento della situazione di Gorent, soprattutto avuto riguardo ai rilevanti investimenti che la società aveva effettuato in vista del *closing*, poi risultati inservibili.

A ciò si aggiunga che la mancata esecuzione degli accordi avrebbe impedito a Think Green di adempiere alle proprie obbligazioni verso Gorent per il noleggio dei mezzi, così gravando ulteriormente di debiti la controllata.

Infine, Gorent avrebbe dovuto sopportare il mancato pagamento della somma di € 4.600.000,00 circa da parte della propria prima cliente Energeticambiente S.r.l

Nell'ambito della ristrutturazione di gruppo proposta da Think Green, Gorent ha illustrato, ai sensi degli artt. 17, co. III, lett. *b*) e 19, co. II, lett. *d*) CCII, le linee guida del proprio piano di risanamento, consistenti in sintesi nella:

- 1) ***deflottizzazione*** mediante la restituzione ovvero la vendita a terzi dei mezzi condotti in leasing, una parte dei quali non noleggiati o con percentuali di utilizzo basse e quindi con marginalità negative;
- 2) ***variazione listino noleggio a breve*** (da gennaio 2023) con rialzo del 10% in linea con le tariffe di mercato;
- 3) ***riduzione dei costi non operativi*** quali consulenze, spese per attività commerciale ed altri costi fissi al fine di ottenere una riduzione degli stessi del 10% sempre nel 2023.

Alla luce di quanto fin qui esposto, Gorent avrebbe interesse ad ottenere una moratoria di tutti i propri debiti per una durata corrispondente al tempo necessario al ripristino della propria stabilità economico – finanziaria, con soddisfazione integrale dei creditori, tenuto conto della manovra (contenente il piano del fabbisogno finanziario a breve termine con le relative richieste agli istituti finanziari) esposta nel documento "*Gruppo Gorent - Cash forecast e richieste agli istituti di credito*", anche in considerazione della prevista cessione a terzi degli *asset*, in modo da assicurare la continuità aziendale e preservarne così il valore. All'udienza del 17.11.2022, è emerso inoltre che sarebbero in corso intensissime trattative inerenti l'acquisto della ricorrente, avendo il gruppo conferito a KPMG Advisory S.p.A. incarico per la ricerca e la selezione di potenziali interessati.

2) La verifica dei presupposti per la conferma/concessione delle misure

La *ratio* delle misure protettive introdotte dagli artt. 6 e ss. D.L. 118/2021 ed attualmente contenute negli artt. 18 e ss. CCII è quella di cristallizzare, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, la situazione esistente al momento in cui vengono intraprese le trattative, sì da agevolare il positivo esito. L'istituto - che non è una nuova procedura concorsuale - è volto al risanamento della crisi d'impresa mediante l'instaurazione di trattative tra il debitore e i creditori, agevolate dalla presenza di un terzo, l'esperto, che faciliti la conclusione di un accordo.

Le misure in questione, pur producendo automaticamente i loro effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell'accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, non operano *ex lege*, necessitando del successivo intervento dell'autorità giudiziaria, chiamata a confermarle.

Il potere di conferma/revoca del giudice ha ad oggetto le misure indicate nell'art. 18, comma 1, CCII, secondo cui, dal giorno della pubblicazione dell'istanza, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore.

Dall'istanza di conferma delle predette misure discendono, quali effetti naturali, ai sensi dell'art. 18, co. IV e V CCII:

- l'impossibilità di pronunciare nei confronti dell'imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata (salvo revoca delle misure protettive);
- l'impossibilità, per i creditori nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione e di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.

Alle misure previste nei succitati commi, si aggiungono poi le misure c.d. "cautelari", di natura atipica, che di contro non hanno un contenuto predeterminato, tanto che l'art. 19 CCII fa riferimento a tutti quei "*provvedimenti cautelari (...) necessari per condurre a termine le trattative*".

Stante il rinvio alle norme del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c., la decisione sulla conferma delle misure protettive e sull'adozione dei provvedimenti cautelari deve incentrarsi sulla sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nell'ambito del presente procedimento, detti presupposti attengono, quanto al *fumus*, alla ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento dell'impresa all'esito delle trattative, e, quanto al *periculum*, all'idoneità delle misure richieste a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.

Venendo al riscontro dei requisiti per l'accesso alla composizione negoziata – che il giudice è tenuto comunque a verificare in questa fase, connotata dai caratteri della giurisdizionalità – deve rilevarsi la sussistenza tanto del requisito soggettivo, ossia la qualifica di imprenditore della società ricorrente, quanto di quello oggettivo, e cioè lo squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa (cfr. pagg. 12 – 18 parere esperto depositato in data 15.11.2022, dal quale si evince che al 31.08.2022 Gorent aveva registrato un passivo di € 100.814.319,45, un valore di EBITDA positivo ma significativamente ridotto rispetto al precedente esercizio e che, infine, nel triennio 2019 – 2021, il risultato operativo netto aveva subito un impatto negativo a causa degli ammortamenti e delle imposte per le quali si era registrata una perdita di periodo (provvisoria) di circa € 2,5 milioni).

In merito alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare ragionevole ritenere che le valutazioni del tribunale debbano tener conto, in primo luogo, di quanto esposto nel parere reso dall'esperto ai sensi dell'art. 19, co. IV, CCII (infatti, il giudice solo “*se occorre*” nomina un ausiliario *ex art. 68, c.p.c.*).

Nel caso di specie il requisito in questione può dirsi integrato.

L'esperto ha illustrato nel proprio parere del 15.11.2022 gli incontri effettuati con gli organi societari ed i creditori, lo stato delle trattative ed esaminato le linee guida del piano di risanamento proposto dalla società, fornendo un giudizio positivo, seppur preliminare e provvisorio, sulla fattibilità e sostenibilità del piano.

Nelle proprie conclusioni, l'esperto ha affermato che le misure protettive:

“- sono funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative;

- non appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;

- non appare opportuno, allo stato delle notizie ed informazioni assunte dal sottoscritto, limitare le misure protettive a sole determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori, essendo invece opportuno che le misure protettive siano generali al fine di consentire un ordinato svolgimento delle varie trattative, anche già in corso, con creditori e terze parti al fine di conseguire gli obiettivi del risanamento ed il miglior soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori;

- potranno essere eventualmente, e consensualmente, rinunciate nell'ambito delle negoziazioni interinali che la debitrice Gorent sta trattando con i creditori, in particolare con quelli finanziari in relazione alle richieste di supporto finanziario alla continuità aziendale nella fase interinale della composizione negoziata".

Tali conclusioni sono state confermate all'udienza del 17.11.2022 per tutte le misure tipiche ed atipiche ed è stato altresì rilevato che la misura della sospensione del pagamento dei canoni di leasing potrebbe eventualmente essere rinunciata nel corso dei negoziati.

3) Le misure protettive e i provvedimenti cautelari

La decisione in ordine alla conferma delle misure protettive ed all'adozione dei provvedimenti cautelari deve basarsi, in via generale, sul rischio che un'eventuale revoca (o mancata adozione) possa pregiudicare il buon esito delle trattative e, dunque, vanificare la fattibilità del piano di risanamento. Nel caso di specie, dette misure devono tendere al mantenimento della continuità aziendale e al riequilibrio finanziario della ricorrente, nonché alla conservazione del valore delle azioni Gorent, nell'ottica della ristrutturazione di gruppo: è evidente infatti che, in vista della futura cessione, maggiore sarà il prezzo di realizzo delle stesse, maggiore sarà la soddisfazione dei creditori.

Sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione e della relazione dell'esperto, sussiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento ed è perciò possibile affermare che le misure protettive siano strumentali al buon esito delle trattative già avviate e che, in ipotesi di una loro revoca, i negoziati potrebbero essere inficiati da iniziative individuali dei creditori così precludendo il piano di risanamento.

Invero, l'inibizione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni ed i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, impediscono ai creditori di acquisire "vantaggi" processuali e sostanziali nella composizione negoziata, permettendo alla società di proseguire nelle trattative senza il pericolo che iniziative individuali compromettano l'equilibrio dei rapporti tra le parti.

Le medesime considerazioni valgono per l'inibizione della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Per i motivi sopra esposti, devono ritenersi adeguate e funzionali al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa le misure protettive semi-automatiche di cui all'art. 18, CCIL, che pertanto devono essere confermate, così come i relativi effetti automatici ai sensi dei commi 4 e 5 della citata disposizione.

Gorent ha altresì chiesto a tutti i suoi creditori, al fine del loro soddisfacimento, il rispetto di una “fase di moratoria” prodromica alla prosecuzione delle negoziazioni finalizzate al realizzo di valori mediante la cessione a terzi degli *assets* di Gruppo. Come rilevato dall’esperto, nel caso di specie, pare fondamentale concedere la moratoria dei rapporti fra l’imprenditore in crisi ed i suoi creditori.

In effetti, il piano di risanamento predisposto dalla società, tramite le operazioni sopra illustrate (deflottizzazione, variazione del listino prezzi noleggio e riduzione dei costi operativi) e attraverso il piano illustrato nel documento “*Cash forecast*”, necessita del c.d. *stand still*, grazie al quale la stessa potrà, auspicabilmente, ottenere nuova finanza con cui soddisfare integralmente i creditori, chiamati in questa fase a un “sacrificio” delle loro ragioni.

Grazie al riequilibrio della situazione finanziaria, Gorent potrà poi essere adeguatamente valorizzata sul mercato, e la sua cessione, secondo la prospettiva del piano di risanamento del Gruppo, contribuirà a risolvere anche la crisi di Think Green.

Ai creditori finanziari ed alle società di *leasing* è inoltre chiesto di sostenere la continuità aziendale nella fase interinale della composizione negoziata secondo le condizioni e le richieste contenute nella manovra finanziaria del “*Cash forecast*” e, invero, come appena esposto e a detta dell’esperto, una fase c.d. di *stand still* è di certo funzionale ad una gestione della crisi il più possibile ordinata.

Deve poi darsi atto che la società ha fatto istanza, contestualmente a quella di nomina dell’esperto, per l’applicazione dell’art. 20 CCII secondo cui, fino alla conclusione delle trattative, opera la disapplicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482.ter, c.c. e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies, c.c.; anche di tale misura Gorent ha chiesto, in questa sede, la conferma.

Deve osservarsi, tra l’altro, che all’esito dell’udienza del 17.11.2022 e del deposito delle memorie autorizzate, è emerso che la gran parte dei creditori costituiti ha dichiarato la propria disponibilità quantomeno a partecipare alle trattative e non si è opposta alla conferma delle misure protettive tipiche.

In definitiva, devono confermarsi le misure protettive di cui ai punti (a), (b), e darsi atto dell’operatività degli effetti di cui ai punti (e), con riferimento alla sola inibitoria della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione e (k) del ricorso.

Ritiene invece il tribunale che non siano strumentali al buon esito delle trattative e al risanamento dell’impresa le misure definite “atipiche” – trattasi invero di provvedimenti cautelari – richieste

nei punti (c), (d) ed (e), prima parte (divieto di proporre/coltivare istanze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza).

Va osservato, infatti, che l'imprenditore risulta già adeguatamente protetto dalle misure tipiche previste dal comma I e dagli effetti di cui ai commi IV e V dell'art. 18, CCII. Il divieto di proporre azioni monitorie e di intimare il pagamento di somme, oltre che di instaurare procedimenti *ex art.* 38, CCII, costituisce invece una compromissione del diritto di azione dei creditori che non trova adeguato bilanciamento nelle esigenze di protezione dell'impresa. Ciò, a maggior ragione, dal momento che alcuna azione individuale o esecutiva può essere esperita in danno dell'imprenditore per tutta la durata delle misure, neutralizzandosi, di fatto, qualsiasi iniziativa giudiziale che i creditori vogliano intraprendere.

Venendo, quindi, alla richiesta cui al punto (f) del ricorso, ovvero *“disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Ciò avuto particolare ma non esclusivo riguardo a tutti i creditori finanziari e a tutte le società di leasing, in relazione ai rispettivi contratti bancari, finanziari e di locazione finanziaria, nonché alle controparti dei contratti funzionali all'esercizio dell'attività di Gorent come indicati in parte narrativa”*, deve osservarsi che, come già sopra illustrato, il divieto in questione è effetto naturale della presentazione dell'istanza di conferma delle misure protettive, e dunque opera automaticamente, seguendo la sorte delle misure.

Con riferimento ai contratti funzionali all'esercizio dell'attività, Gorent ha espressamente indicato i seguenti rapporti (par. (vi) del ricorso):

- Gorent/Agenzia Italia S.p.A., contratto di appalto di servizi;
- Gorent/Archivi S.p.A., contratto di fornitura servizi di archiviazione;
- Gorent/Assodimi (associazione di categoria);
- Gorent/Confindustria Firenze (associazione di categoria);
- Gorent/FISE Federazione Imprese di Servizi (associazione di categoria);
- Gorent/Fox Audit S.r.l, contratto controllo e supporto servizi di qualità e ambiente;
- Gorent/DNV GL Business Assurance Italia S.r.l, contratto per certificazioni annuali (ISO);
- Gorent/Credit Safe Italia S.r.l, contratto di consulenza per rilascio di report imprese;
- Gorent/Copyword S.r.l, contratto di leasing operativo per gestione stampanti;
- Gorent/Aruba S.p.A., contratto di fornitura di servizi Cloud;

- Gorent /Centro Ricerche e Studi dei Laghi S.r.l, accordo quadro di collaborazione per attività di consulenza tecnicoscienza;
- Gorent/EFarm Group S.r.l, contratto di assistenza e manutenzione sito internet;
- Gorent/Horsa Way S.r.l, Progetto Upgrade Microsoft Dynamics 365 Business Central, offerta del 19/06/2020;
- Gorent/Milano Ingegneria S.r.l, accordo quadro di collaborazione per attività peritali;
- Gorent/Monteverdi S.r.l, contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione avente ad oggetto l'immobile sito in Via P. Fanfani 111/A;
- Gorent /One Group S.r.l, contratto di utilizzo spazi e servizi;
- Gorent/Plum S.r.l, contratto di locazione di terreno non edificabile ad uso parcheggio sito in Firenze, Via delle Fonti 3;
- Gorent/Retarder S.r.l, contratto di sublocazione parziale ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Milano (MI) Via Gaudenzio Ferrari 9/A, adibito a sede secondaria della Gorent S.p.A;
- Gorent/Retarder S.r.l, contratto di agenzia;
- Gorent/Tecnodata S.r.l, contratto di manutenzione per telefoni;
- Gorent/Timenet S.r.l, contratto per servizi di fibra ottica e traffico voce;
- Gorent/T.T. Tecnosistemi S.p.A., contratto per assistenza e manutenzione software e hardware; noleggio licenza d'uso e manutenzione software Arxivar Next;
- Gorent/Viasat S.p.A., contratto di fornitura di servizi di fleet management;
- Gorent/Asigest Broker S.p.A., fornitore di servizi di assicurazione;
- Gorent/Dott. Marco Giampaolo, consulente del lavoro.

Deve rilevarsi come il divieto in questione valga per tali contratti, così come per tutti gli altri ancora in essere al momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese.

Va inoltre precisato che il divieto riguarda gli inadempimenti temporalmente antecedenti alla pubblicazione della domanda, e che dunque lo stesso non opera per inadempimenti successivi, per i quali è salva per la controparte la possibilità di esperire i rimedi di autotutela contrattuale secondo le disposizioni del codice civile e/o secondo quanto previsto dai singoli contratti. Cionondimeno, simili iniziative potranno essere intraprese solo alla luce dei doveri di collaborazione che gravano sui creditori ai sensi degli artt. 4 e 16, CCII, dovendosi salvaguardare lo svolgimento delle trattative, secondo buona fede e correttezza e sotto l'egida dell'esperto.

Stesso discorso, in ordine al divieto *ex art. 18, comma IV, CCII*, può farsi con riferimento ai contratti di anticipazione fatture e anticipazione contratti in essere con i creditori bancari/finanziari.

Per tali contratti, correnti con Unicredit S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Banca Sella S.p.A., Credit Agricole Friuladria S.p.A., Credito Emiliano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca di Cambiano 1884 S.p.A., Banco BPM S.p.A., Credit Agricole Italia S.p.A., Chianti Banca S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., l'imprenditore ha chiesto l'adozione di un'ulteriore misura, definita "cautelare", e cioè *"h) disporre il divieto per gli istituti di credito indicati nell'allegato doc. 19 di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore [...]"*.

Banca Sella S.p.A. ed Unicredit S.p.A. si sono opposte all'adozione della misura in oggetto, e la seconda, all'udienza del 17.11.2022, ha rinnovato l'istanza, condivisa altresì da Banca Cambiano S.p.A., affinché, nell'ipotesi in cui venga concesso tale provvedimento, sia riconosciuta la natura di credito prededucibile all'importo risultante dalla differenza tra la somma accordata in affidamento e quella utilizzata.

Ritiene il Tribunale che l'adozione del provvedimento cautelare richiesto sia funzionale ai fini del buon esito delle trattative.

Infatti, premesso che, ad oggi, risultano rilevanti importi di fidi accordati, se eventuali nuove anticipazioni venissero portate a compensazione dagli istituti di credito, la società non potrebbe fruire della liquidità derivante dagli affidamenti stessi, necessaria invece al pagamento delle spese correnti (prime fra tutti, gli stipendi dei lavoratori). Da ciò potrebbe derivare, di fatto, il blocco dell'attività, con conseguente concreto rischio del venir meno della continuità aziendale e, a cascata, della disgregazione dell'azienda, risultato che la composizione negoziata mira ad evitare. Inoltre, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, la facoltà delle banche di estinguere per compensazione i crediti maturati alla data di deposito dell'istanza, senza la necessità del consenso dell'imprenditore, andrebbe ad alterare la situazione debitoria di Gorent in danno di tutti gli altri creditori anteriori della società, per di più legittimando l'elusione del divieto di azioni esecutive *ex art. 18, co. I, CCII*.

Si ritiene, poi, che in questa fase alcuna pronuncia possa essere resa in ordine alla preducibilità dei crediti che dovessero sorgere per l'utilizzo del fido ancora a disposizione della ricorrente – cui invero, Gorent nella proprie note ha affermato di non opporsi – non rientrando la statuizione tra i

provvedimenti che il giudice può adottare in sede di conferma/revoca delle misure protettive e di adozione dei provvedimenti cautelari. Sussiste, infatti, apposita disposizione che disciplina le modalità di contrazione di finanziamenti prededucibili (i quali devono essere richiesti dall'imprenditore e sottoposti all'autorizzazione del tribunale, previo vaglio della funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale).

La società, poi, ha chiesto al tribunale di disporre la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento dei canoni relativi ai contratti di leasing elencati nel doc. 18 del ricorso e, nello specifico in essere con le società: Alba Leasing S.p.A.; Banca Ifis S.p.A.; Banco Di Desio; BCC Lease S.p.A.; Biella Leasing S.p.A.; BNP Paribas Lease Group Sa; BPCE Lease Succursale Italia; Cabel Leasing S.p.A.; CNH Industrial Capital Europe; CNH Industrial Financial Serv.; Credem leasing S.p.A.; Credit Agricole Leasing It S.r.l.; Daimler Truck Financial Services Italia; DLL International Bv; Fraer Leasing; ICCREA Banca impresa S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediocredito Italiano S.p.A.; Mps Leasing & Factoring S.p.A.; Paccar Financial Italia S.r.l.; Privata Leasing S.p.A.; RCI Banque S.A.; Scania Finance Italy S.p.A.; Sella Leasing S.p.A.; Sg Leasing S.p.A.; Toyota Financial Services; Volkswagen Financial Services; VFS Servizi Finanziari S.p.A.; Unicredit Leasing S.p.A.

In particolare, Gorent ha esposto che la conservazione dei suddetti contratti costituirebbe condizione essenziale al fine di mantenere la continuità aziendale necessaria per adempiere integralmente alle proprie obbligazioni (pari a circa € 1.700.000,00 mensili) - cui oggi non è in grado di far fronte in assenza di risorse finanziarie -, ciò anche in vista della deflottizzazione dei mezzi che consentirà di ridurre l'indebitamento verso le sopra elencate società di leasing.

A tale misura si sono opposti i creditori VFS Servizi Finanziari S.p.A., Volkswagen Financial Services S.p.A., Scania Finance Italy S.p.A., Fraer Leasing, SG Leasing S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., alcuni rilevando che la misura non possa operare per i contratti per i quali si sono già verificati inadempimenti legittimanti una risoluzione di diritto, ed altri chiedendo, in via subordinata, che la sospensione operi esclusivamente per le mensilità luglio - ottobre 2022, ovvero sia per gli inadempimenti anteriori e non già per quelli successivi. Per di più, per i contratti ormai risolti, le creditrici hanno chiesto la restituzione dei mezzi. Peraltro, Fraer Leasing S.p.A. ed SG Leasing S.p.A. hanno lamentato che tale misura imporrebbe un eccessivo sacrificio ai creditori in ragione del minor incasso che gli stessi otterrebbero per l'effetto della riallocazione delle vetture al termine della misura protettiva (120 giorni), considerate l'usura, obsolescenza e conseguente perdita di valore cui i mezzi sarebbero *medio tempore* esposti.

Premesso che non è oggetto del presente giudizio indicare quali contratti siano risolti e quali no, ritiene il Tribunale che la sospensione del pagamento delle rate dei contratti di *leasing* sia funzionale al perseguimento del buon esito delle trattative, con giustificato sacrificio delle aspettative creditorie nell'ottica di una soddisfazione integrale al termine delle negoziazioni (nelle quali le società di *leasing* potranno, se del caso, mettere sul piatto le questioni sollevate nelle memorie, come quella dell'obsolescenza dei mezzi); sul punto, peraltro, l'esperto ha ribadito che tale misura potrebbe essere rinunciata qualora pervenga alla società nuova finanza come previsto nel documento *cash forecast* aggiornato.

Il provvedimento di sospensione del pagamento, invero, appare in questa fase essenziale per preservare l'operatività di Gorent e, per tale via, il valore dell'*asset*: ciò sia dal punto di vista della società ricorrente, che potrà garantire la continuità dell'azienda, che dal punto di vista della ristrutturazione di gruppo, per il quale la conservazione del valore dell'*asset* Gorent è fondamentale per la buona riuscita del piano di risanamento di Think Green (che, dal lato della capogruppo, prevede la vendita, tramite procedura competitiva, dei rami in continuità e delle azioni Gorent).

D'altro canto, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII qualora le chieste misure non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio per i creditori, è sempre possibile disporre la revoca su istanza di qualunque interessato o su segnalazione dell'esperto.

Pertanto, qualora – per qualsiasi motivo – venga meno l'equilibrio tra il sacrificio imposto ai creditori e il beneficio accordato all'imprenditore, potrà esservi immediata possibilità di intervento giudiziale.

Le stesse considerazioni debbono essere svolte in relazione alla misura di cui alla lett. *i*) e cioè la sospensione del pagamento delle rate indicate nei piani di rientro di cui al doc. 20 del ricorso, che del pari va accordata.

Gorent ha altresì chiesto la sospensione del diritto di ritenzione delle officine di cui all'allegato 21 del ricorso, alle quali è demandata la manutenzione e la riparazione dei mezzi, sì da permetterle di rientrare nel possesso degli stessi. Officine Meccaniche Rostin S.r.l. si è opposta alla concessione di tale misura deducendo che la sospensione produrrebbe l'effetto di caducare il privilegio previsto dalla legge ai sensi dell'art. 2756 c.c.

Orbene, posto che la facoltà di vendita di cui all'art. 2756 c.c. è in ogni caso inibita dall'applicazione della misura protettiva di cui all'art. 18 CCII (divieto di promuovere azioni

esecutive e cautelari sui beni con cui viene esercitata l'attività d'impresa), la misura *de qua* risulta adeguata alla prosecuzione dell'attività d'impresa e, nel caso di specie, alla corretta esecuzione degli appalti, trattandosi di mezzi necessari per la regolare gestione della società, ovvero per la continuità aziendale.

Deve pertanto adottarsi anche tale provvedimento cautelare.

* * * * *

Infine, quanto alla durata delle misure protettive, si ritiene congrua la misura di 120 giorni, visti il numero dei creditori e la necessità del tempo occorrente al rinvenimento di nuova finanza e di potenziali acquirenti.

Quanto ai provvedimenti cautelari, l'efficacia degli stessi decorre dalla data della pronuncia dell'ordinanza e termina con la scadenza delle misure protettive.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 18 e ss., CCII, a parziale accoglimento del ricorso depositato da Gorent S.p.A.,

CONFERMA

le misure protettive richieste, con la conseguenza che:

- dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività;
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell'impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- dalla pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della ricorrente gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile;

DISPONE

- 1) il divieto per gli istituti di credito Unicredit S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Banca Sella S.p.A., Credit Agricole Friuladria S.p.A., Credito Emiliano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca di Cambiano 1884 S.p.A., Banco BPM S.p.A., Credit Agricole Italia S.p.A., Chianti Banca S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. fino alla scadenza delle misure protettive, di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore;
- 2) la sospensione, a decorrere dalla data della pronuncia dell'ordinanza e fino alla scadenza delle misure protettive, dell'obbligo di pagamento delle rate dei contratti di *leasing* in essere con Alba Leasing S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Banco Di Desio, BCC Lease S.p.A., Biella Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group Sa, BPCE Lease Succursale Italia, Cabel Leasing S.p.A., CNH Industrial Capital Europe, CNH Industrial Financial Serv., Credem leasing S.p.A., Credit Agricole Leasing It S.r.l, Daimler Truck Financial Services Italia, DLL International Bv, Fraer Leasing, ICCREA Banca impresa S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Mps Leasing & Factoring S.p.A., Paccar Financial Italia S.r.l, Privata Leasing S.p.A., RCI Banque S.A., Scania Finance Italy S.p.A., ella Leasing S.p.A., Sg Leasing S.p.A., Toyota Financial Services, Volkswagen Financial Services, VFS Servizi Finanziari S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A.;
- 3) la sospensione, a decorrere dalla data della pronuncia dell'ordinanza e fino alla scadenza delle misure protettive, dell'obbligo di pagamento di cui ai piani di rientro concordati con Italcamion di Ligorio (Officina Meccanica di Ligorio Salvatore), Nuova Carrozzeria Argentina S.r.l, LV Service di Ciaglia Luca, Officine Bonello S.r.l, Carrozzeria Il Giglio di Manelli & C. S.n.c., Umana S.p.A., V.D. Truck S.n.c. di V. Arnone e D. Graziano, A.M.E. S.r.l, Truck Service S.r.l, Vifra S.n.c., Ecomon S.r.l, Cairorcs Media S.p.A., Autoveicoli Erzelli S.p.A., Autofficina F.lli Pennesi S.n.c., Cargo Service S.r.l, Net1 Pubblicità S.r.l, Bi Auto S.p.A., Truck Italia S.p.A., Officina Garage Roma S.n.c., M.M. Sprint S.r.l, Centro Gomme Cecchini S.r.l, Horsa Way S.r.l Aig Europe S.p.A.;
- 4) la sospensione, a decorrere dalla data della pronuncia dell'ordinanza e fino alla scadenza delle misure protettive, dell'operatività del diritto di ritenzione per Officine Bonello s.r.l, Jed Moto s.a.s. di Daveri Marco, Smart Service s.n.c., Farid Industrie S.p.A., Officina Ecocivi

S.r.l, Ditta Macario Ban s.n.c. di Macar, Checchucci S.r.l, Oplonti Group S.r.l, Teecam S.r.l,
Officina Tarditi, Officina Lotti 2.0.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Firenze, 28 novembre 2022

Il giudice
Cristian Soscia